

***DISCLAIMER:** Le versioni italiana, spagnola, francese, tedesca e olandese della Decisione del presidente del 27 aprile 2020 e della Nota Esplicativa sono traduzioni degli originali in inglese a solo scopo informativo. In caso di discrepanza, prevarrà l'originale inglese.*

Decisione del Presidente dell'UCV relativa alla proroga dei termini

Il Presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽¹⁾ (di seguito il regolamento di base), ed in particolare l'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), ai sensi del quale il Presidente dell'Ufficio adotta tutte le misure necessarie, segnatamente l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire il funzionamento dell'Ufficio conformemente alle disposizioni del medesimo regolamento, ai provvedimenti di cui agli articoli 113 e 114 o alle norme stabilite o alle linee direttrici delineate dal consiglio di amministrazione in virtù dell'articolo 36, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009 ⁽²⁾, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (rifusione) ⁽³⁾ (di seguito il regolamento sui procedimenti) e in particolare l'articolo 71, paragrafi 2 e 3, ai sensi del quale:

2. [s]e un termine scade in un giorno in cui vi sia un'interruzione generale o una conseguente turbativa del servizio di distribuzione della posta in uno Stato membro o tra lo Stato membro e l'Ufficio, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo alla fine del periodo di interruzione o di ritardo della consegna della posta per le parti aventi domicilio, sede o stabilimento nello Stato membro interessato o che hanno designato rappresentanti legali aventi sede in tale Stato. Nel caso in cui lo Stato membro interessato sia lo Stato in cui è situato l'Ufficio, la presente disposizione si applica a tutte le parti. La durata del periodo di interruzione o di turbativa è conforme a quanto constatato e comunicato dal presidente dell'Ufficio.

Per quanto riguarda i documenti trasmessi elettronicamente, il primo comma si applica mutatis mutandis nei casi in cui si verifichi un'interruzione del collegamento dell'Ufficio, o di una parte, ai mezzi elettronici di comunicazione. Le parti dimostrano l'interruzione del collegamento da parte del fornitore.

3. Il dispositivo di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica mutatis mutandis agli organismi nazionali o alle sezioni distaccate di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base, come pure agli uffici d'esame,

⁽¹⁾ GU L 227 del 1.9.1994, pag. 1

⁽²⁾ Modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1448 della Commissione, del 1° settembre 2016, pubblicato sulla GU L 236 del 2.9.2016, pag. 1

⁽³⁾ GU L 251 del 24.9.2009, pag. 3

considerando quanto segue:

- (1) L'11 marzo 2020 il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che l'epidemia da coronavirus (Covid-19) può essere qualificata come pandemia, la cui diffusione ha inciso in modo sostanziale sulle comunicazioni a livello mondiale.
- (2) L'estensione e la gravità dell'epidemia da coronavirus (Covid-19) costituiscono una turbativa che sta impedendo la normale continuazione di adeguate comunicazioni tra le parti dei procedimenti, i rappresentanti legali e l'Ufficio,

DECIDE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

1. La presente decisione si applica unicamente ai pagamenti delle tasse per l'organizzazione e la realizzazione dell'esame tecnico di una varietà, segnatamente le «tasse per l'esame tecnico» di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, ed al pagamento delle tasse annuali ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento (di seguito indicate congiuntamente come le «tasse»), come specificato nell'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione.
2. Il termine di un mese stabilito nell'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento di base per il pagamento delle tasse di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione è prorogato a tre mesi dalla data in cui l'Ufficio ha notificato una nuova richiesta di pagamento. La proroga del suddetto termine si applica a qualsiasi nota di debito insoluta relativa alle tasse di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione con una data di scadenza per il pagamento fino al 21 settembre 2020 compreso.
3. La presente decisione non si applica ad ogni altro termine riguardante i procedimenti con l'Ufficio.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entrerà in vigore il 4 maggio 2020 e sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Sarà, inoltre, pubblicata sul sito Internet dell'UCVV il giorno della sua adozione.

La presente decisione abroga e sostituisce a tutti gli effetti la precedente decisione del 24 marzo 2020.

Martin Ekvad

Presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Lunedì 27 aprile 2020